

stornata al pertinente capitolo 24432 “CONTRIBUTI FINANZIARI PER AZIONI IN MATERIA SOCIO-SANITARIA. TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI” (puro) con successiva variazione di bilancio in via amministrativa, anche ai fini della corretta classificazione economica della spesa;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 “Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 7 gennaio 2020 che approva il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e il Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di assegnare, per i motivi espressi in narrativa connessi alle esigenze straordinarie relative all'emergenza epidemiologica in atto, risorse complessive pari a Euro 150.000,00 al Banco Alimentare della Toscana Onlus, soggette a rendicontazione, al fine di sostenere e aiutare le famiglie toscane che si trovano in condizione di particolare fragilità socio-economica conseguente agli effetti del COVID-19, prenotando le relative risorse sul capitolo 24136 (PURO) del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e dando atto che tale somma sarà stornata al pertinente capitolo 24432 “CONTRIBUTI FINANZIARI PER AZIONI IN MATERIA SOCIO-SANITARIA. TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI” (puro) con successiva variazione di bilancio in via amministrativa, anche ai fini della corretta classificazione economica della spesa;

2. di disporre, in questa fase emergenziale e straordinaria, che l'attività del Banco Alimentare della Toscana dovrà essere quella di:

- acquisire e recuperare generi alimentari di prima necessità, anche attraverso i rapporti tra le aziende del settore alimentare, aziende della grande distribuzione alimentare ed aziende attive nel settore della ristorazione collettiva con le associazioni di volontariato;

- effettuare presso la propria sede, lo stoccaggio delle merci acquisite;

- procedere alla loro distribuzione al fine di sostenere i bisogni essenziali delle famiglie e delle comunità toscane, con particolare riferimento ai soggetti più vulnerabili e in condizione di svantaggio o marginalità sociale amplificate dall'emergenza epidemiologica;

3. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bi-

lancio, delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia e dell'esecutività della variazione di bilancio di cui al punto 1);

4. di dare mandato al competente Settore della Direzione “Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale”, di mettere in atto tutti gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento;

5. di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 18 maggio 2020, n. 621

Misure di contenimento degli effetti sociali causati dalla attuale emergenza epidemiologica.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 60 “Interventi finanziari per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà” della L.R. 77/2012 (Legge finanziaria per l'anno 2013) che prevede il sostegno regionale ad iniziative di microcredito e ad azioni aventi analoghe finalità a favore delle famiglie e delle persone fisiche previste in progetti tesi a promuovere l'inclusione sociale e la lotta alla povertà presentati dai soggetti del terzo settore di cui all'articolo 17 comma 2 lettere a), b), d) e g), della L.R. 24 41/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Visto il D.P.G.R. n. 17/R del 23/04/2013 e ss.mm.ii. recante “Regolamento di attuazione dell' articolo 60 della Legge Regionale 27 dicembre n.77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) “Interventi di sostegno finanziario per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà” che stabilisce la tipologia del sostegno finanziario regionale, l'ammontare massimo e le modalità per la relativa gestione, la compartecipazione dei soggetti proponenti i progetti, le finalità dei progetti, le procedure di gestione e le modalità di rendicontazione;

Visto il decreto dirigenziale n.1614 del 05/05/2013 recante “Approvazione bando per finanziamenti regionali a progetti diretti a favorire l'inclusione sociale e la lotta alla povertà dei soggetti in condizioni di particolare fragilità come previsto dall'art. 60 della L.R. 77/2012 e dal regolamento attuativo DPGR n. 17/R del 23/04/2013”;

Visto altresì il decreto dirigenziale n. 3454 del 02/09/2013 recante “Valutazione dei progetti presentati dai soggetti del terzo settore per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà di cui agli art. 6 e 7 del bando approvato con decreto n.1614/13”;

Visto infine il decreto dirigenziale n. 1143 del 17/03/2014 recante “Bando per finanziamenti regionali per progetti diretti a favorire l’inclusione sociale e la lotta alla povertà esclusivamente per gli ambiti territoriali delle zone/distretto della Lunigiana, Pratese e Colline Metallifere: Approvazione graduatoria”;

Dato atto che, con i sopra citati provvedimenti, sono stati individuati i soggetti del terzo settore per la realizzazione degli interventi del progetto per il cd. “Prestito sociale” finalizzato a favorire l’inclusione sociale e la lotta alla povertà dei soggetti in condizioni di particolare fragilità, come previsto dall’art. 60 della L.R. 77/2012 e dal regolamento attuativo DPGR n. 17/R del 23/04/2013;

Visti i decreti dirigenziali n. 3573 del 02/09/2013 e n. 1439 del 01/04/2014 con i quali si impegnavano le risorse per gli interventi finanziari per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà;

Vista, inoltre, la L.R. 77/2013 e, in particolare, il punto 21 del preambolo che recita: “Al fine di sviluppare e sostenere le politiche attive contro la povertà e per la coesione sociale, è necessario rifinanziare le misure relative a fondi per il microcredito allo scopo di garantire un aiuto alle persone in condizioni di particolare vulnerabilità e alle famiglie che si trovano in situazioni di emergenza”;

Visto l’art. 45 della L.R. 77/2013 che prevede ulteriori risorse per il sostegno degli interventi finanziari per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà di cui all’art. 60 della L.R. 77/2012;

Vista la D.G.R. 1079 del 01/12/2014 avente per oggetto “Finanziamento dei progetti già approvati con i decreti n. 3454 del 02/09/2013 e 1143 del 17/03/2014 relativi al progetto regionale di prestito sociale”;

Visto il decreto n. 6576 del 15/12/2014 con il quale, in attuazione della citata D.G.R. 1079/2014, si impegnano le risorse per il rifinanziamento dei progetti relativi all’inclusione sociale e lotta alla povertà;

Visto il decreto n. 361 del 04/01/2017 che approva la rimodulazione della tempistica di realizzazione degli interventi di sostegno oggetto del progetto per il cd. “Prestito sociale” di cui all’art. 60 della L.R. 77/2012 per un periodo di ulteriori 36 mesi a decorrere dalla data di esecutività dell’atto;

Visto il decreto n. 9562 del 17/05/2019 che approva la modulistica da utilizzare dai soggetti del terzo settore attuatori per la presentazione della rendicontazione di cui all’art. 8 del D. P. G. R n. 17/R/2013 recante “Rendicontazione finale dei progetti e restituzione delle somme residue”;

Dato atto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale il Governo ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’emergenza COVID-19 e all’insorgenza di conseguenti patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Preso atto dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Preso atto inoltre del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Considerato inoltre che in quest’ottica emergenziale tutte le risorse disponibili sono necessariamente orientate a sostenere le reti territoriali formali e informali di solidarietà sociale, per implementare le risposte volte a contrastare le gli effetti sociali di questa epidemia e le conseguenti difficoltà socio-economiche che si manifestano nella nostra regione;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”

Dato atto che ai soggetti attuatori dei progetti regionali di inclusione sociale e lotta alla povertà di cui sopra è stata richiesta la prima rendicontazione delle risorse giacenti ovvero delle somme non impegnate e restituite dai beneficiari alla data del 30/06/2019;

Dato atto successivamente che agli stessi soggetti responsabili dei progetti regionali di inclusione sociale e lotta alla povertà è stata richiesta la restituzione delle somme dichiarate giacenti al 30 giugno 2019 e che tali somme recuperate sono state accertate dalla ragioneria regionale per un importo complessivo di Euro 1.580.299,32;

Considerato che, con decreto n. 21358 del 24/12/2019, tali risorse sono state utilizzate per implementare le risorse trasferite alle Zone Distretto, per l'annualità 2019, relative al Fondo Regionale di Assistenza Sociale regionale (FRAS);

Considerato inoltre che presso i sopra richiamati i soggetti responsabili dei progetti, dopo la prima trince di restituzioni, risultano risorse economiche giacenti da accertare tramite rendicontazione finale ai sensi dell'art. 8 del DPGR n. 17/R del 23/04/2013 in corso di ultimazione, che possono essere in questo momento positivamente utilizzate per fronteggiare le fragilità sociali presenti attualmente nell'ambito toscano e connesse all'emergenza epidemiologica in atto, fino al 30 giugno 2021;

Ritenuto perciò necessario - per quanto sopra espresso - mettere immediatamente a disposizione delle comunità locali toscane tali risorse economiche disponibili una volta ultimata la suddetta rendicontazione finale, al fine di sostenere e aiutare le famiglie toscane che si trovano in condizione di particolare fragilità socio-economica conseguente agli effetti del COVID-19, attraverso anche il coinvolgimento dei servizi delle Zone Socio-sanitarie, quali ambiti territoriali ottimali di valutazione sociali delle esigenze e dei bisogni delle comunità, nonché di organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti le reti territoriali sociosanitarie e sociali integrate, favorendo la sinergia con e tra i soggetti del Terzo Settore responsabili del progetto regionale di inclusione sociale e lotta alla povertà, per elaborare e realizzare in maniera organica interventi e azioni di sostegno socio-economico in modo omogeneo su tutto il territorio regionale;

Ritenuto pertanto necessario disporre che le risorse residue disponibili presso i soggetti responsabili del progetto regionale di inclusione sociale e lotta alla povertà saranno utilizzate nell'ottica di corrispondere alle emergenze sociali connesse agli effetti del COVID-19 e di promuovere in maniera organica interventi e azioni di sostegno socio-economico in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, anche in collaborazione con i servizi di Zona Distretto;

Precisato che dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale e che il finanziamento delle azioni suddette è ricompreso nelle risorse già impegnate con decreti dirigenziali n. 3573 del 02/09/2013, n. 1439 del 01/04/2014 e n. n. 6576 del 15/12/2014;

Considerato inoltre opportuno sostenere le relazioni operative tra i soggetti responsabili dei progetti e i servizi delle Zone Distretto di riferimento, attraverso la promozione di appositi e funzionali rapporti di collaborazione - che seppure non obbligatori né aventi natura vincolante per lo sviluppo delle attività previste - possano favorire lo scambio di informazioni e la progettazione di percorsi comuni a favore degli utenti su tutto il territorio regionale (nei termini proposti dallo schema di accordo operativo allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto);

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di disporre che le risorse residue disponibili presso i soggetti responsabili del progetto regionale di inclusione sociale e lotta alla povertà saranno utilizzate nell'ottica di contribuire a corrispondere alle emergenze sociali connesse agli effetti del COVID-19 e di promuovere in maniera organica interventi e azioni di sostegno socio-economico in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, anche in collaborazione con i servizi di Zona Distretto, fino al 30 giugno 2021;

2. di approvare uno schema di accordo operativo, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, da mettere a disposizione - quale strumento proposto a sostegno delle relazioni tra i soggetti del terzo settore responsabili del progetto regionale di inclusione sociale e lotta alla povertà e i servizi delle Zone Distretto - nell'ottica di promuovere lo scambio di informazioni e la progettazione di percorsi comuni a favore degli utenti su tutto il territorio regionale;

3. di precisare che dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale e che il finanziamento delle azioni suddette è ricompreso nelle risorse già impegnate con decreti dirigenziali n. 3573 del 02/09/2013, n. 1439 del 01/04/2014 e n. n. 6576 del 15/12/2014;

4. di precisare altresì che le risorse suddette dovranno essere utilizzate nell'ambito del periodo emergenziale previsto dai provvedimenti governativi, ivi comprese eventuali sue successive proroghe, e comunque fino al 31/06/2021, nell'ottica di corrispondere agli effetti di medio-lungo periodo dell'emergenza stessa;

5. di dare mandato al competente Settore della Direzione "Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale",

di mettere in atto tutti gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento;

6. di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO “A”

(N.B. il presente schema di accordo operativo è proposto, a titolo non obbligatorio né vincolante ai soggetti del Terzo Settore responsabili del progetto regionale di inclusione sociale e lotta alla povertà a sostegno delle eventuali relazioni operative con i servizi territoriali di Zona Distretto; nell’ottica di strumento operativo e di cooperazione proposto ai soggetti del territorio, in caso di utilizzo del presente schema potranno essere adottate modifiche e integrazioni allo stesso che non ne alterino i contenuti e le finalità promozionali)

SCHEMA DI**ACCORDO operativo per la realizzazione di Misure di sostegno e di aiuto alle famiglie toscane in condizione di fragilità socio-economica per effetto dell’emergenza COVID-19****tra**

Ente del Terzo settore (nome), con sede in....., Codice Fiscale, rappresentata da, domiciliato per la sua carica in, Via....., avente i poteri per il presente atto

e

Zona Socio-sanitaria di.., con sede in....., Codice Fiscale, rappresentata da, domiciliato per la sua carica in, Via....., avente i poteri per il presente atto

Articolo 1 – Oggetto

Nell’ambito di quanto stabilito con Deliberazione della Giunta regionale n. ___ del __/__/2020, al fine di fronteggiare le fragilità sociali presenti attualmente nell’ambito toscano conseguenti agli effetti del COVID-19., il presente Accordo operativo è funzionale a rendere immediatamente disponibili alle comunità locali toscane le risorse economiche residue presso i soggetti responsabili del Progetto regionale di Inclusione Sociale e Lotta alla povertà (DPGR n. 17/R del 23/04/2013 e Decreto Dirigenziale n. 361 del 04/01/2017).

Articolo 2 – Finalità

Il presente Accordo operativo persegue la finalità di sostenere e aiutare le famiglie toscane che si trovano in condizione di particolare fragilità socio-economica conseguente agli effetti del COVID-19, attraverso anche il coinvolgimento delle Zone Socio-sanitarie, quali ambiti territoriali ottimali di valutazione sociale delle esigenze e dei bisogni delle comunità, nonché di organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti le reti territoriali sociosanitarie e sociali integrate, favorendo una sinergia con i soggetti del Terzo Settore e del volontariato responsabili del Progetto regionale di Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà, per elaborare e realizzare in maniera organica interventi e azioni di sostegno socio-economico in modo omogeneo su tutto il territorio regionale.

Articolo 3 – Impegni della Zona Socio-Sanitaria.

La Zona Socio-Sanitaria si impegna a:

- favorire lo sviluppo del lavoro di rete sul territorio per rendere più efficaci gli interventi sociali attivati grazie al presente Accordo;
- condividere con gli Enti del terzo settore modalità snelle e funzionali a individuare i cittadini e le famiglie che possono necessitare di servizi sociali quali la spesa alimentare, il sostegno psicologico e sociale, il contributo economico per far fronte a spese improcastinabili, e per la realizzazione di quanto utile al fine di onorare il presente Accordo;
- supportare eventuali attività di promozione e coordinamento delle azioni previste.

Articolo 4 – Impegni dell’Ente.

L’Ente si impegna a:

- garantire lo sviluppo del lavoro di rete sul territorio per rendere più efficaci gli interventi sociali attivati grazie al presente Accordo;
- = ▪ proporre ai servizi territoriali modalità snelle e cogenti per individuare in modo condiviso i cittadini e le famiglie che possono necessitare di servizi sociali quali la spesa alimentare, il sostegno psicologico e sociale, il contributo economico per far fronte a spese improcastinabili, e per la realizzazione di quanto utile al fine di onorare il presente Accordo;
- = ▪ mettere a disposizione i propri operatori, i propri servizi e le proprie strutture per dare seguito alle azioni concordate nell’ambito zonale;
- mettere a disposizione le risorse economiche residue del Progetto regionale di Inclusione Sociale e Lotta alla povertà, ancora disponibili, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. ___ del __/__/2020;
- garantire l’immediata e tempestiva operatività sul territorio per lo svolgimento delle azioni previste, in seguito all’approvazione del presente atto.

Articolo 5 – Impegni comuni

I soggetti sottoscrittori si impegnano a:

- garantire, per tutta la durata dell’Accordo, momenti di confronto e collaborazione per le azioni previste;

- favorire localmente la fruizione dei servizi e delle attività previste dal presente Accordo a tutti i cittadini e le famiglie, che direttamente o indirettamente vivono condizioni di fragilità o sofferenze come conseguenze degli effetti del COVID-19;
- assicurare un monitoraggio costante delle azioni messe in campo al fine di renderle maggiormente efficaci e tracciabili in modo da accumulare pratiche, dati e informazioni necessarie per una verifica dei processi e degli effetti delle misure attuate.

Articolo 6 – Durata

Il presente Accordo ha validità fino al 30 giugno 2021.

Articolo 7 – Eventuali modifiche

Eventuali modifiche al presente Accordo, dovute al mutare delle condizioni organizzative o delle attività poste in essere, daranno luogo a specifiche variazioni dello stesso da approvare con appositi e successivi atti e concordate preventivamente dai soggetti sottoscrittori.

Letto, approvato e sottoscritto